

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DI PERSONALE IN COMANDO

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____,

in Sulzano presso la sede comunale tra:

_____ del Comune di Sulzano, di seguito

denominato per brevità *Cedente* nel cui nome, conto ed interesse interviene ed

agisce (codice fiscale _____)

_____ del Comune di Sale Marasino,

di seguito denominato per brevità *Utilizzatore* nel cui nome, conto ed interesse

interviene ed agisce (codice fiscale _____)

PREMESSO:

- che l'art. 30, comma 2 sexies del d.lgs. 165/2001, prevede che le Pubbliche Amministrazioni *“per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal decreto stesso”*;

- che il medesimo articolo definisce i principali contenuti dei protocolli di intesa da stipulare tra le parti;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

il Comune di Sulzano con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data

_____ ha autorizzato il comando del proprio dipendente, Hussan Bara

contrattualmente inquadrato nella categoria giuridica ed economica B3 con

contratto di lavoro a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo parziale alle

condizioni indicate nel presente atto, il cui schema è stato approvato con la

medesima deliberazione;

il predetto dipendente, ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità al

temporaneo utilizzo presso il Comune di Sale Marasino;

al fine di disciplinare le modalità di svolgimento del comando e la ripartizione degli

oneri tra le parti come sopra enunciate,

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il temporaneo utilizzo presso *l'Utilizzatore* del dipendente comandato è attuato ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 2 *sexies* del d.lgs. 165/2001 citato

in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente

comandato con il *Cedente*, che rimane datore di lavoro, né dà luogo

all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il Comune di Sale Marasino.

Il dipendente, pertanto, per la durata del comando, resta giuridicamente dipendente

del Comune di Sulzano, mentre il rapporto che si instaura con *l'Utilizzatore* attiene

esclusivamente al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di

quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, gli enti restano titolari dei diritti e

dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici. In tale ambito gli enti hanno la facoltà

di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti

dal presente atto.

Articolo 2 – durata e orario di lavoro

Il comando della dipendente presso *l'Utilizzatore* avrà decorrenza **dal 27 luglio 2020 e termine il 30 settembre 2020.**

Il comando è da intendersi a tempo parziale. Il dipendente è perciò tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 32 ore secondo l'orario di lavoro concordato tra le parti per un totale di 30 ore presso il Comune di Sulzano e di 2 ore presso il Comune di Sale Marasino, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente. Il dipendente sarà presente presso il Comune di Sale Marasino in giornate e orari da concordare con il comune di Sulzano, compatibilmente con la propria organizzazione in autonomia del servizio.

Art. 3 – Collocazione organica

Il dipendente, continua a rimanere per gli effetti giuridici ed economici alle sole dipendenze del Comune di Sulzano.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra *l'Utilizzatore* ed il dipendente comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato, presso tale ente, quale collaboratore amministrativo, categoria giuridica ed economica B3, con l'assunzione di tutte le funzioni ad esso relative.

In relazione a tale posizione di lavoro e funzionale, *l'Utilizzatore* ha facoltà di conferire al dipendente ogni ulteriore incarico con esso compatibile e senza oneri a carico del *Cedente*.

Si precisa, inoltre, che il dipendente è autorizzato ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

La liquidazione di tali prestazioni, se effettuate presso *l'Utilizzatore*, verrà effettuata

dal *Cedente* su indicazione dell'*Utilizzatore* che ne sosterrà per intero il costo.

Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il dipendente si renda responsabile di un comportamento passibile di sanzione disciplinare, competente in merito è il Comune di Sulzano, su segnalazione dell'*Utilizzatore*, il quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria disposti ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 4 – oneri finanziari e liquidazione

Il trattamento economico annuo lordo in essere, comprensivo dei relativi oneri contributivi, sarà corrisposto per intero dal *Cedente*; pertanto, per il periodo di comando il Comune di Capriolo anticiperà al dipendente il trattamento economico spettante ed il Comune di Sale Marasino provvederà al rimborso della quota parte di utilizzo.

Il *Cedente* chiederà il rimborso della quota di compartecipazione *all'Utilizzatore* il quale, a sua volta, procederà al rimborso.

Al dipendente in comando viene riconosciuto e corrisposto, il trattamento previsto dai contratti decentrati integrativi in vigore presso gli enti interessati, secondo quanto eventualmente disposto dagli accordi intercorrenti tra *Cedente* e *Utilizzatore*.

Art. 5 – Ferie e permessi

Le ferie del dipendente in comando saranno autorizzate dal Comune *Cedente*, fermo restando che il dipendente comandato ne dia preventiva comunicazione al Comune presso cui svolge il comando.

In caso di malattia il dipendente in comando informerà tempestivamente entrambe le amministrazioni.

Art. 6 – Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

La presente scrittura privata, redatta in duplice esemplare ad unico effetto, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Per Il Comune di Sulzano _____

Per Il Comune di Sale Marasino _____